

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°286 dell'8/02/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 10 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI

MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. AC CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.127 LND DEL 2/11/2018

(Gara: AC CASTRO DEI VOLSCI – TORRICE CALCIO del 28/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, assumendo di non aver effettuato sei sostituzioni, ma solo cinque, non essendo uscito il giocatore numero 8 per il numero 17;

acquisito il supplemento del referto arbitrale nel quale il direttore di gara confermava l'effettuazione di un numero di sostituzioni eccedente il limite regolamentare e acquisito, altresì, il rapporto dell'osservatore arbitrale che, seppure con alcune discrasie, attestava anch'esso le sei sostituzioni effettuate dalla società reclamante:

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure.

Questa Corte

#### **DELIBERA**

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. RICORSO DELLA SOCIETA' ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103,00, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELOSI FRANCESCO FINO AL 19/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 2/11/2018

(Gara: CAMPUS EUR 1960 - LE MOLE CALCIO del 28/10/2018 - Campionato Under 17 Regionale)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo, assumendo di non aver abbandonato la gara, ma di essersi allontanati dopo che il direttore di gara aveva sospeso definitivamente l'incontro per impraticabilità del campo;

ascoltato l'arbitro in sede di supplemento di referto, il quale confermava che si abbatteva sul campo da gioco un violentissimo temporale prima della fine del primo tempo che riusciva però a concludere e che, dopo l'intervallo, ispezionava il campo insieme ai due capitani, sospendendo temporaneamente la partita per verificare se le condizioni meteorologiche potessero migliorare; successivamente la squadra della società reclamante lasciava l'impianto, benché specificamente avvisata di aspettare dall'arbitro che sollecitava altresì una dichiarazione di rinuncia, impedendo quindi la ripresa del gioco quando le condizioni del tempo si ristabilivano e la partita poteva essere ripresa:

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta della società reclamante, configurabile come rinuncia alla gara, sia stata correttamente sanzionata in primo grado.

Per tutto quanto sopra detto,

## **DELIBERA**

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOCCI DAMIANO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.23 LND DEL 31/10/2018

(Gara: MICIOCCOLI – TORRI IN SABINA del 27/10/2018 – Campionato di Terza Categoria di Rieti)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento del squalifica del proprio calciatore, assumendo che lo stesso non avesse spintonato volontariamente l'arbitro verso la rete, ma ci fosse stato un lieve contatto mentre passavano contemporaneamente per il cancello di uscita;

ascoltato l'arbitro in sede di supplemento di referto, il quale confermava di essere stato spinto violentemente con una spallata dal calciatore Damiano Tocci mentre camminava verso l'uscita e che, a causa di tale spinta, andava a colpire il cancello con lieve fuoriuscita ematica che però si arrestava velocemente tanto da indurlo a non recarsi al Pronto Soccorso;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e rilevato come la gravissima condotta violenta del calciatore Damiano Tocci abbia causato solo preterintenzionalmente le lesioni con conseguente necessità di adeguare le sanzioni comminate in prime cure al reale svolgersi dei fatti.

#### CU 286 LND/3

Per tutto quanto sopra detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore TOCCI Damiano al 13/12/2019.

La tassa reclamo va restituita.

#### ^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 17 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

## I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA,

GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 SGS DEL 4/01/2019

(Gara: POLISPORTIVA CARSO – LODIGIANI CALCIO del 22/12/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento della ripetizione della gara, assumendo che il suo mancato svolgimento sia da addebitarsi alla società avversaria, un cui dirigente prima dell'inizio della partita minacciava il direttore di gara e questi non era più psicologicamente in grado di arbitrare; rilevava altresì che la ripetizione della gara può essere ordinata solo relativamente fatti accaduti durante la stessa;

ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, dal quale si rileva che l'arbitro, a seguito delle minacce ricevute, non ha comunque posto in essere tutte le misure in suo possesso per lo svolgimento della gara, che comunque deve essere considerata la migliore opzione;

considerato che il momento iniziale della gara è la presentazione delle distinte all'arbitro e che le minacce proferite dal dirigente della Polisportiva Carso siano avvenute dopo tale evento.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

## **DELIBERA**

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

#### CU 286 LND/4

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 24 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

## I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI

Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL'11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL'11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019

(Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

La A.S.D. Vis Sgurgola Calcio impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, i provvedimenti adottati del Giudice sportivo di prime cure, con i quali veniva qualificato Spaziani Mario (assistente arbitro) sino al 15/04/2019, Navarra Marco (massaggiatore) sino al 22/02/2019, Valeri Alessandro (calciatore) per quattro gare, Ancinelli Sebastiano (calciatore) sino all'11/01/2021, Caliciotti Luca (calciatore) sino all'11/01/2021, contestando totalmente la ricostruzione dei fatti come descritti dal direttore di gara e chiedendo per gli ultimi due il totale annullamento delle squalifiche e per i rimanenti tesserati, una congrua riduzione delle sanzioni irrogate.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante escludeva che il Sig. Spaziani avesse minacciato né tentato di colpire il direttore di gara con la bandierina; così come veniva negato che il Navarra avesse strattonato l'arbitro al termine della gara; relativamente ai calciatori Ancinelli e Caliciotti la Società escludeva totalmente che avessero sferrato, rispettivamente, uno schiaffo ed un pugno all'arbitro, così come negava che il Valeri avesse, minacciato e tentato di aggredire l'arbitro, dopo che quest'ultimo era stato espulso.

Questa Corte esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, sentita la Società che reiterava in sede di audizione le proprie difese, ritiene che la condotta del calciatore Valeri Alessandro sia dettagliatamente descritta dagli atti ufficiali che, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S." fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e pertanto, ritiene che non ci siano margini per ridurre la squalifica. Infatti dal referto arbitrale emerge che al 27° della seconda frazione di gioco il Valeri veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore avvicinava, minacciosamente, le mani verso il viso dell'arbitro, costringendolo ad indietreggiare e proferendogli, ripetute, espressioni offensive e minacciose. Prima di uscire dal terreno di gioco, si avvicinava al capitano della squadra avversaria, tentando di colpirlo, ma inutilmente perché bloccato dai propri compagni di squadra.

Alla luce di ciò, pertanto, questa Corte ritiene congrua la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore Valeri Alessandro; ritiene, invece, opportuno, un supplemento di istruttoria relativamente alle condotte poste in essere dagli altri tesserati per la A.S.D. Sgurgola Calcio. In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

### **DELIBERA**

Di stralciare la posizione del calciatore VALERI Alessandro, respingendo il ricorso.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASDPOL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TADDEI VINCENZO FINO AL 24/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 SGS DEL 10/01/2019 (Gara: TIRRENO – FUTBOLCLUB del 16/12/2018 – Campionato Under 17 Provinciale Roma)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che il proprio giocatore Patryk Karkowski fosse al momento della partita regolarmente tesserato, in quanto si trattava di un aggiornamento di tesseramento di un calciatore già tesserato e quindi non si applicava la normativa richiamata dal Giudice Sportivo nella sentenza di primo grado.

Sul punto, la partecipazione del summenzionato giocatore all'incontro in contestazione emerge dagli atti di gara e peraltro è pacificamente ammessa anche dalla reclamante; occorrerà quindi analizzare la normativa relativa ai calciatori stranieri comunitari di oltre 16 anni.

A riguardo, l'art. 40 quater delle NOIF prevede due modalità di tesseramento: "il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C." mentre "a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia (...), il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate".

Per quanto riguarda i calciatori stranieri comunitari, quindi, la data iniziale del tesseramento non è quella della richiesta, bensì quella della comunicazione dell'avvenuto tesseramento da parte o della F.I.G.C. nazionale se si tratta del primo tesseramento in Italia, ovvero dai suoi Organi territoriali se si tratta di calciatori già tesserati in Italia che si trasferiscono da una società all'altra ovvero modificano il proprio status di tesserati.

Ciò che la società reclamante denomina "aggiornamento posizione di tesseramento" (come peraltro risulta anche dal modulo di tesseramento del giocatore proveniente da altra società italiana) rientra chiaramente in tale seconda fattispecie e dunque la data iniziale del tesseramento è quella della comunicazione da parte dell'Organo territoriale della LND e non dalla richiesta di tesseramento.

Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

#### CU 286 LND/6

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 31 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA,

SIBILLA FELICE, CESARE COLETTA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LUCIANO RAFFAELE FINO AL 20/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 17/01/2019

(Gara: CITTA DI ANAGNI CALCIO – CITTA DI VALMONTONE del 12/01/2019 – Campionato Under 14 Regionale)

## Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell'1/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

escussi i reclamante all'udienza del 31 gennaio 2019;

osserva:

Le difese argomentate dalla reclamante non hanno alcuna valenza giustificatoria della condotta comportamentale dell' allenatore squalificato, né vincono la presunzione di fede di cui gode nel CGS il referto arbitrale che, nel caso di specie, appare anche piuttosto puntuale e preciso nel descrivere il comportamento del tesserato squalificato.

Pertanto, sulla scorta di quanto precede e considerando anche la categoria giovanile della partita in commento ed il ruolo di allenatore ed educatore del tesserato squalificato, il provvedimento del Giudice Sportivo si ritiene legittimo anche nella misura.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio

#### **DELIBERA**

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma l'8 febbraio 2019

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli